

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 che inserisce l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
  - a) malattie metaboliche congenite,
  - b) fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidiosi,
  - c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme,ed, inoltre, inserisce nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l'erogazione di sostituti del latte materno, per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1694 in data 13 maggio 2002, recante "Determinazione dei tetti di spesa mensili per l'alimentazione particolare rivolta ai soggetti affetti da morbo celiaco e da malattie metaboliche";
- visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 326/2003) - concernente disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie - il quale prevede:
  - al comma 2 che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, approvi i modelli di ricettari medici standardizzati,
  - ai commi 6 e 7 che, all'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, di prestazioni specialistiche ovvero dei dispositivi di assistenza protesica, le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuino la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati, presenti sulla ricetta stessa, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4943 in data 22 dicembre 2003 recante "Conferma di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 13 maggio 2002 per quanto concerne la determinazione dei tetti mensili di spesa per l'alimentazione particolare per i soggetti affetti da morbo celiaco e modificazione dei tetti mensili di spesa per due malattie metaboliche";
- vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" e diretta a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;
- visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, della sopraccitata legge 123/2005 il quale prevede che, al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine;
- visto il Decreto del Ministro della Sanità 4 maggio 2006 recante "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123";

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 348 in data 10 febbraio 2006 recante "Nuova determinazione dei tetti di spesa mensili per l'alimentazione particolare rivolta a soggetti affetti da morbo celiaco e delle quantità massime mensili prescrivibili di alimenti senza glutine, modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 13/5/2002 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 12/3/2001";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3246 in data 4 novembre 2006 recante "Inserimento di due nuovi componenti nel Gruppo tecnico di lavoro per la celiachia istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 348/2006";
- visto l'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che assoggetta anche l'assistenza integrativa a quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 269/2003 sopraccitato rendendo, di fatto, obbligatorio il ricorso al ricettario standardizzato anche per la prescrizione degli alimenti dietetici destinati all'alimentazione particolare in argomento;
- visto il decreto 17 marzo 2008 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze recante "Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria) concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale";
- preso atto delle richieste avanzate (con nota pervenuta in data 23 gennaio 2009, prot. 2487) dall'Associazione Italiana Celiachia - sezione Valle d'Aosta - miranti ad ottenere la semplificazione delle procedure per la distribuzione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio sanitario regionale;
- considerato che il Gruppo tecnico di lavoro per la celiachia, istituito con la DGR 348/2006 già citata, ha esaminato le problematiche segnalate dall'Associazione Italiana Celiachia ed ha convenuto sull'opportunità di una semplificazione dell'iter per la distribuzione degli alimenti purché la prescrizione sia effettuata da medico di medicina generale o da pediatra di libera scelta su ricettario standardizzato (reso obbligatorio dal già citato articolo 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e sia attivata l'implementazione di automatismi negli applicativi informatici in dotazione ai medici stessi, al fine di una riduzione dei carichi di lavoro ed una contrazione dei tempi di attesa per i pazienti;
- rilevata l'opportunità - al fine di di una più facile reperimento e lettura delle disposizioni regionali - di addivenire ad un testo unico che riunisca quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale 1694/2002, 4943/2003, 348/2006 e 3246/2006 sulla materia in oggetto;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato

disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare un tetto di spesa mensile pari a € 142,23 ed un limite di quantità massima pari a gr 13.500 (per pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini/biscotti/dolci compresi i prodotti surgelati in tutte le loro formulazioni previsti dal registro degli alimenti) per l'erogazione, a carico del Servizio sanitario regionale, di alimenti senza glutine ai soggetti affetti da morbo celiaco di età maggiore di anni 18;
2. di approvare il limite delle quantità massime di alimenti senza glutine, erogabili a carico del Servizio sanitario regionale ai soggetti affetti da morbo celiaco minori di anni 18, di cui all'elenco sottoindicato (compresi i prodotti surgelati non precotti previsti dal registro degli alimenti):

<b>FASCIA ETA'</b>	<b>ALIMENTO</b>	<b>QUANTITA' MASSIMA</b>
da 6 a 9 mesi	pastina	1.000 gr
	biscotti	600 gr
da 9 a 12 mesi	pastine/semolini	2.000 gr
	biscotti/granulato	600 gr
da 1 a 3 anni	pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini	4.000 gr
	biscotti/dolci	1.000 gr
da 3 a 6 anni	pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini	5.000 gr
	biscotti/dolci	1.500 gr
da 6 a 12 anni	pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini	9.000 gr
	biscotti/dolci	1.500 gr
da 12 a 18 anni	pasta/farina/pane/fette/crackers/grissini	11.000 gr
	biscotti/dolci	2.000 gr

3. di stabilire per ciascun paziente affetto da malattie metaboliche ereditarie i seguenti massimali di spesa mensile:
  - Fenilchetonuria: massimo Euro 900,00
  - Omocistinuria: massimo Euro 775,00
  - Leucinosi: massimo Euro 671,39

- Tirosinemia: massimo Euro 154,94
  - Glicogenosi: massimo Euro 671,39
  - Acidurie organiche: massimo Euro 774,69
  - Difetti di ossidazione degli acidi grassi: massimo Euro 129,11
  - Malattie del ciclo dell'urea: massimo Euro 671,39
  - Galattosemia: massimo Euro 103,29
  - Intolleranza ereditaria al fruttosio: massimo Euro 77,47;
4. di stabilire che l'autorizzazione all'approvvigionamento in regime di assistenza diretta dei prodotti dietetici di cui alla presente deliberazione avvenga attraverso prescrizione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta, su ricettario standardizzato di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2008 e che la dispensazione avvenga esclusivamente tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale;
  5. di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta rilasci per l'identificazione della patologia:
    - ai pazienti affetti da morbo celiaco, sulla base della certificazione specialistica, un tesserino di esenzione a carattere regionale con codice "R5";
    - ai pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie, sulla base della certificazione specialistica, un tesserino di esenzione a carattere regionale con codice "R6";
    - ai nati da madri sieropositive per HIV, sulla base della certificazione di cui al punto 9, un tesserino di esenzione temporanea con codice "R7";
  6. di stabilire che, al fine dell'erogazione degli alimenti di cui ai punti 1 e 2 a soggetti affetti da morbo celiaco, l'Azienda USL della Valle d'Aosta aggiorni i sistemi informatici in dotazione ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta affinché all'assegnazione del codice di esenzione R5 alla ricetta standardizzata siano in automatico associate le seguenti locuzioni:
    - per i soggetti di età superiore ad anni 18: "Alimenti per celiaci - fornitura mese di (indicazione mese di riferimento) - DGR (n. della presente deliberazione)/2009 - oltre 18 anni - quantità massima 13.500 gr. - tetto massimo di spesa euro 142,23";
    - per i soggetti di età inferiore ad anni 18: "Alimenti per celiaci - fornitura mese di (indicazione mese di riferimento) - DGR (n. della presente deliberazione)/2009";
  7. di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta predisponga, per i soggetti affetti da morbo celiaco di età inferiore ad anni 18, 12 moduli mensili da rilasciare al paziente con l'indicazione delle quantità massime prescrivibili di cui al punto 2. Tali moduli devono essere presentati alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale congiuntamente alla ricetta di cui al punto 6;
  8. di stabilire che, al fine dell'erogazione di alimenti dietetici a soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, l'Azienda USL della Valle d'Aosta aggiorni i sistemi informatici in dotazione ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta affinché in presenza del codice di esenzione R6 e dell'indicazione della patologia, alla ricetta standardizzata sia in automatico associata la locuzione "Alimenti per pazienti affetti da

malattie metaboliche ereditarie - fornitura mese di (indicazione mese di riferimento) - DGR (n. della presente deliberazione)/2009 - tetto massimo di spesa euro (importo previsto per la patologia indicata)";

9. di stabilire altresì che la condizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 8 giugno 2001 relativa ai nati da madri sieropositive per HIV, è certificata dalla S.C. pediatria-neonatologia dell'Ospedale regionale "U. Parini" di Aosta;
10. di stabilire che, fino al compimento del sesto mese di età, per i nati da madri sieropositive per HIV, il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui al punto precedente, prescriva mensilmente a carico del Servizio sanitario regionale i sostituti del latte materno inclusi nel registro nazionale (di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 8 giugno 2001) indicando:
  - il tipo di sostituto del latte materno (senza indicare uno specifico prodotto commerciale),
  - il fabbisogno mensile, appropriato al singolo bambino, che non può superare la quantità massima prescrivibile a carico del Servizio sanitario regionale (latte formulato liquido 1,5 l/die o 200 gr/die di latte in polvere);
11. di stabilire che i prodotti di cui al punto precedente siano dispensati tramite le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale;
12. di confermare l'istituzione del gruppo tecnico di lavoro per la celiachia composto dai seguenti membri designati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta:
  - un medico della S.S. di dietologia e nutrizione clinica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un medico della S.C. di gastroenterologia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un medico della S.C. di pediatria-neonatologia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un farmacista della S.C. di farmacia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un medico della S.C. laboratorio analisi cliniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un medico della S.C. di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - il Direttore di Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,
  - un funzionario di Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con funzioni di segreteria,
  - un dietista dell'Azienda USL della Valle d'Aosta,e dal dirigente del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali nonché da un dipendente individuato dallo stesso dirigente.

Le funzioni di coordinamento del gruppo sono svolte dal medico della S. C. di gastroenterologica e/o dal medico della S.C. di pediatria-neonatologia;
13. di revocare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 1694 in data 13 maggio 2002,

- n. 4943 in data 22 dicembre 2003,
  - n. 348 in data 10 febbraio 2006,
  - n. 3246 in data 4 novembre 2006;
14. di stabilire che le disposizioni contenute nel presente atto abbiano decorrenza dal 1° gennaio 2010;
  15. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza.

§